



COMUNE DI GALATI MAMERTINO

Città Metropolitana di Messina

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 44 del 27/12/2025

Oggetto: RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITÀ DEL DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, COMMA 1, LETTERA A) DEL D.LGS. N. 267/2000. ESECUZIONE SENTENZA N. 629/2025 DEL TRIBUNALE DI PATTI, SEZ CIVILE E ORDINANZE N. 263/2024 E 263-1/2024 DEL TRIBUNALE DI CALTANISSETTA

L'anno **duemilaventicinque** addì **ventisette** del mese di **Dicembre** alle ore **17.00** e seguenti, presso i locali dell'Incubatore dei Nebrodi in loc. "CONTURA", in seguito ad invito di convocazione, alla seduta di inizio in sessione straordinaria ed urgente che è stata partecipata dai Sig.ri Consiglieri, risultano all'appello nominale:

Nominativo	Presente	Nominativo	Presente
Giuseppe Davide Di Nardo	SI	Marica Truglio	NO
Andrea Carcione	SI	Serena Fabio	SI
Giuliana Zingales	SI	Giuseppe Drago	SI
Angela Truglio	SI	Bruno Natale	NO
Carlo Vicario	SI	Claudia Bontempo	NO

Assegnati n. 10

Assenti n. 3

In carica n. 10

Presenti n. 7

Risultato legale, ai sensi dell'art. 30 della L.R. n. 9/1986, il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il Dott. **Giuseppe Davide Di Nardo**.

Partecipa il **Segretario Comunale**, Dott.ssa **Angela Ricca**.

La seduta è Pubblica.

Sono presenti in aula per l'Amministrazione Comunale il Sindaco e il Vicesindaco.



COMUNE DI GALATI MAMERTINO

Città Metropolitana di Messina

Proposta di Deliberazione Consiliare

Predisposta dal I Settore - Amministrativo

Presentata dal Sindaco Avv. Vincenzo Amadore

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITÀ DEL DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, COMMA 1, LETTERA A) DEL D.LGS. N. 267/2000. ESECUZIONE SENTENZA N. 629/2025 DEL TRIBUNALE DI PATTI, SEZ CIVILE E ORDINANZE N. 263/2024 E 263-1/2024 DEL TRIBUNALE DI CALTANISSETTA

PREMESSO:

- che in data 17.04.2018 al prot. generale n. 3869, è stato notificato a questo Ente il Decreto Ingiuntivo n. 210/2018 RG. emesso dal Tribunale Ordinario di Patti con istanza di esecuzione provvisoria ex art. 642 C.P.C. per la corresponsione di interessi spettanti a causa del ritardo nel pagamento delle somme derivanti da contratto di appalto relativo all'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria interna ed esterna della scuola Elementare centro Nino Ferrau, per la complessiva somma di € 33.802,11, oltre interessi, onorari e spese;
- che con delibera di Giunta Comunale n. 112 del 23.05.2018 è stata data autorizzazione al Sindaco a presentare opposizione al Decreto Ingiuntivo n. 210/2018 R.G. emesso dal Tribunale di Patti con istanza di esecuzione provvisoria ex art.642 C.P.C. e contestualmente è stato conferito incarico ad un legale di fiducia del Comune ai fini della tutela degli interessi del Comune;
- che in esecuzione alla suddetta delibera il legale nominato dall'Ente ha proposto opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n. 220/2018 del 08.03.2018 sul ricorso R.G. n. 210/2018 RG. emesso dal Tribunale Ordinario di Patti, e contestualmente ha iscritto a ruolo la causa presso il medesimo Tribunale con numero di ruolo 1001/2018 R.G.;
- in data 07.07.2022 è stata concessa la provvisoria esecuzione del Decreto ingiuntivo;
- che in data 25.10.2022 il decreto ingiuntivo veniva munito della formula esecutiva e notificato al Comune di Galati Mamertino a mezzo P.E.C. e assunta al Prot. n. 13243 del 09.12.2022;
- che, a mezzo P.E.C., il 02.05.2023 al Prot. n. 4518 veniva acquisita la notifica dell'atto di precetto per il pagamento di quanto dovuto, seguito dalla trasmissione dall'atto di

pignoramento ed acquisito all'Ente al Prot. n. 7451 del 18.07.2023, in favore della controparte per la somma complessiva di euro 50.646,70;

- che è stata acquisita all'Ente in data 22.09.2023 al prot. n. 9896, la notifica dell'avviso di Esecuzione Mobiliare R.G.E.M. n. 406/2023;

- che con Delibera di Giunta Municipale n. 50 del 29.02.2024 è stata data autorizzazione al Sindaco a presentare opposizione all'esecuzione nel procedimento esecutivo n. 406/2023 R.G.E del Tribunale di Patti ed è stato conferito incarico ad un legale di fiducia del Comune;

- che nel corso dell'udienza è stata eccepita l'incompetenza territoriale del giudice adito con conseguente improcedibilità del pignoramento e, in conseguenza il Tribunale di Patti si è dichiarato incompetente per territorio, assegnando il termine per la riassunzione del procedimento innanzi al Tribunale di Caltanissetta;

- che con Ordinanza del Tribunale di Patti del 29.01.2024 il Giudice in riferimento al Giudizio R.G. n. 1001/2018 formulava una proposta conciliativa ai fini di una più spedita definizione della causa, assegnando il termine del 09.04.2024 alle parti per esprimersi in ordine all'accettazione o meno della stessa;

- che il comune di Galati Mamertino con deliberazione di G.M. n. 79 del 04.04.2024 aveva accettato la proposta transattivo-conciliativa formulata dal Giudice, sulla base del parere espresso dal legale del Comune (prot. n. 3758 del 04.04.2024);

- che tuttavia la controparte non ha aderito a tale proposta;

- che in data 11.06.2024 al prot. generale n. 6389, è stato notificato a questo Ente il ricorso per la riassunzione del pignoramento presso terzi innanzi al Tribunale di Caltanissetta;

- che con Delibera di Giunta Comunale n. 146 del 20.06.2024 è stata data autorizzazione al Sindaco a presentare opposizione all'esecuzione nel procedimento esecutivo n. 406/2023 R.G.E del Tribunale di Caltanissetta ed è stato conferito incarico ad un legale di fiducia del Comune;

Considerato:

- che, con Ordinanza del Tribunale di Caltanissetta del 10.09.2024 n. 263-1/2024 , assunta all'Ente al prot. n. 9972 del 11.09.2024, pronunciata sull'istanza di sospensione della procedura esecutiva, è stata rigettata l'istanza di sospensione della procedura esecutiva promossa nell'atto di opposizione e il Comune è stato condannato:

- o al pagamento di € 1.615,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e C.P.A., in favore della parte opposta, per un ammontare di € 2356,48, come da parcella n. 28 del 04.07.2025 del legale della controparte;

- o al pagamento di € 807,50 ex art. 96, comma 3, c.p.c., in favore della parte opposta;

- o al pagamento di € 500,00 in favore della Cassa delle Ammende ex art. 96, comma 4, c.p.c.;

- che pertanto la somma da totale a carico del Comune di Galati Mamertino per questa fase del giudizio ammonta ad euro 3.663,98 (di cui € 3.163,98 a favore della controparte ed euro 500,00 a favore della Cassa delle Ammende);

-che, successivamente, con Ordinanza di assegnazione somme n. 263/2024 del 08.10.2024, il Tribunale di Caltanissetta ha liquidato in prededuzione, in favore del creditore procedente le somme di:

- euro 166,00 euro per esborsi;
- euro 1.332,60 per onorari, oltre spese generali al 15%, cpa e Iva come per legge, ove dovute, ed oltre spese occorrenti di registrazione, copia e notifica dell'ordinanza di assegnazione;
- assegna in pagamento salvo esazione la somma pari a 50.646,70 oltre interessi moratori maturati e maturandi calcolati come da titolo e decorrenti dal 02.05.2023 fino al saldo;
- per un totale di € 1759,79 per le spese legali e 63.933,28 a favore della ditta creditrice;

DATO ATTO, infine, che con Sentenza n. 629/2025 del 30.05.2025, assunta all'Ente al prot. n. 7106 del 27.06.2025, il Tribunale di Patti ha rigettato l'opposizione al decreto ingiuntivo proposta dal Comune di Galati Mamertino, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n° 1001/2018 del Registro Generale Contenzioso, ed ha così deciso:

“1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo del Tribunale di Patti n. 220/2018;

2) condanna parte opponente alla rifusione delle spese di giudizio in favore dell'opposta che liquida in complessivi € 6.100,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e C.P.A.se dovute”;

- per un ammontare di spese legali totali pari ad euro 8900,63;

PRECISATO che le somme derivanti dall'ordinanza di assegnazione n.263.2024 sono state già pagate dalla Tesoreria Comunale , giusto provvisorio di spesa:

- n. 45 per un importo di 63.933,28 a favore della ditta creditrice;

. n. 46 per un importo di euro 1.759,79 a favore del legale della ditta creditrice

Rilevato, che da quanto statuito nelle due ordinanze del Tribunale di Caltanissetta e dalla Sentenza del Tribunale di Patti dovuto dall'Ente l'importo complessivo di € 78.257,68, relativo agli importi liquidati nelle predette pronunce giudiziarie, comprensivo di oneri fiscali, accessori ed interessi di mora dal 02.05.2023 alla data odierna;

Tenuto conto che, al fine di occorre preventivamente procedere al riconoscimento del debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 comma 1 lett. A) del Tuel, trattandosi di debito che rientra nella fattispecie della lett. a) in quanto derivante dalle Ordinanze n. 263/2024 e n. 263-1/2024 del Tribunale di Caltanissetta e dalla successiva Sentenza n. 629/2025 del 30.05.2025 del Tribunale Di Patti relativa alla causa iscritta al n. 1001/2018 R.G.;

- che occorre procedere altresì alla regolarizzazione del pagamento già effettuato dalla Tesoreria Comunale del Comune di Galati Mamertino,

Ritenuto che, secondo i principi espressi dalla Corte dei Conti, Sezioni Riunite per il Controllo della Regione Siciliana nella deliberazione n. 2/2011, e confermati dal più recente orientamento della sezione di controllo (cfr. pareri 55/2014, 184/2014, 177/2015) e del giudice amministrativo (cfr. TAR Sicilia, Palermo 15.11.2011, n.2127),

il riconoscimento del debito fuori bilancio non è conseguenza di alcun automatismo ma presuppone una valutazione da parte dell'organo consiliare che "accerta in modo rigoroso l'esistenza delle condizioni espressamente previste dalla norma per il riconoscimento" ed "accerta le cause che hanno originato l'obbligazione di pagamento, anche al fine di evidenziare eventuali responsabilità", individuando le risorse per far fronte al pagamento;

Ritenuto che sussistono i presupposti per riconoscere la legittimità del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 comma 1 lett. a) del Tuel ai sensi del quale: *"Con deliberazione consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:*

a) sentenze esecutive;

b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;

c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;

d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;

e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza".

CONSIDERATO che l'esecuzione delle Sentenze e delle Ordinanze, divenute esecutive, è subordinata al previo riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 del Tuel, trattandosi di debito che rientra nella fattispecie di cui al comma 1 lett. a) della citata norma;

ATTESO che il Ministero dell'Interno con circolare 20/09/1993, n. F.L. 21/93 ha definito il debito fuori bilancio *"un'obbligazione verso terzi per il pagamento di una determinata somma di denaro che grava sull'ente, non essendo imputabile, ai fini della responsabilità, a comportamenti attivi od omissivi di amministratori e funzionari, e che non può essere regolarizzata nell'esercizio in cui l'obbligazione stessa nasce, in quanto assunta in violazione delle norme giuscontabili che regolano i procedimenti di spesa degli enti locali"*;

RITENUTO che, secondo i principi espressi dalla Corte dei Conti, Sezioni Riunite per il Controllo della Regione Siciliana nella deliberazione n. 2/2011, e confermati dal più recente orientamento della sezione di controllo (cfr. pareri 55/2014, 184/2014, 177/2015) e del giudice amministrativo (cfr. TAR Sicilia, Palermo 4 15.11.2011, n. 2127) il riconoscimento del debito fuori bilancio non è conseguenza di alcun automatismo ma presuppone una valutazione da parte dell'organo consiliare che "accerta in modo rigoroso l'esistenza delle condizioni espressamente previste dalla norma per il riconoscimento" ed "accerta le cause che hanno originato l'obbligazione

di pagamento, anche al fine di evidenziare eventuali responsabilità”, individuando le risorse per far fronte al pagamento;

EVIDENZIATO che la Corte ha ribadito che “anche con riferimento ai debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive (art. 194 comma 1 lett. a) del Tuel), i nuovi principi contabili pongono particolare attenzione sulla imprescindibile attività valutativa da parte dell’organo consiliare”;

PRESO ATTO del recente parere reso in sede nomofilattica della Sezione di Controllo della Corte dei Conti Lombardia n. 210/2018/PAR del 3 luglio 2018 in base alla quale: [...] La giurisprudenza della Corte dei conti (cfr. ex multis, SSRR n. 12/2007/QM) ha ripetutamente evidenziato la sostanziale diversità esistente tra la fattispecie di debito derivante da sentenze esecutive e le altre previste dall’art. 194 comma 1 del TUEL, osservando come, mentre nel caso di sentenza esecutive di condanna il Consiglio comunale non ha alcun margine di discrezionalità nel valutare l’an e il *quantum* del debito, poiché l’entità del pagamento rimane stabilita nella misura indicata dal provvedimento dell’autorità giudiziaria, negli altri casi descritti dall’art. 194 TUEL l’organo consiliare esercita un ampio apprezzamento discrezionale. In mancanza di una disposizione che preveda una disciplina specifica e diversa per le “sentenze esecutive”, tuttavia, non è consentito discostarsi dalla stretta interpretazione dell’art. 193 comma 2 lett. b) del TUEL (nella formulazione vigente), ai sensi del quale: “...i provvedimenti per il ripiano di eventuali debiti di cui all’art. 194...” sono assunti dall’organo consiliare contestualmente all’accertamento negativo del permanere degli equilibri di bilancio (cfr. art. 193 comma 2 cit.). Infatti, a fronte dell’imperatività del provvedimento giudiziale esecutivo, il valore della delibera del Consiglio comunale non è quello di riconoscere la legittimità del debito che già è stata verificata in sede giudiziale, bensì di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all’esterno di esso. Sotto questo specifico aspetto la deliberazione di riconoscimento assume una valenza meramente ricognitiva, di presa d’atto, mentre restano salve le altre funzioni di riconduzione della spesa nel sistema di bilancio nel rispetto degli equilibri finanziari e di analisi delle cause e delle eventuali responsabilità; quest’ultima funzione di accertamento è rafforzata dalla previsione dell’invio alla Procura regionale della Corte dei conti (art. 23, comma 5, L. 289/02) delle delibere di riconoscimento di debito fuori bilancio (l’orientamento è da tempo consolidato: cfr., deliberazione della Sezione regionale di controllo per la Lombardia n. 326/2017/PAR e deliberazioni della Sezione regionale di controllo per la Puglia n. 122/PRSP/2016, n. 152/2016/PAR n. 29/2018/PAR). In definitiva, nel caso di sentenze esecutive ciò che deve ritenersi qualificante ai fini della definizione di debito fuori bilancio, non è tanto la possibilità, eventualmente, di accantonare risorse necessarie in vista di un’obbligazione futura (fondo per contenziosi, previsione di uno stanziamento di bilancio ecc.), quanto, piuttosto, l’esistenza attuale di un’obbligazione vincolante per l’ente, non prevista e, comunque, non quantificabile in precedenza, obbligazione che, come tale, deve essere

ex se ricondotta al sistema del bilancio pubblico tramite l'istituto del riconoscimento del debito fuori bilancio. [...]

CONSIDERATO CHE:

- il decreto ingiuntivo esecutivo e la successiva ordinanza di assegnazione rientrano tra le ipotesi di “debiti fuori bilancio” previste dall'art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 267/2000, con conseguente necessità di procedere al riconoscimento della sua legittimità;
- nel caso di sentenza esecutiva nessun margine di apprezzamento discrezionale è a carico del Consiglio Comunale, il quale con la deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio, esercita una mera funzione ricognitiva non potendo in ogni caso impedire il pagamento del relativo debito;
- la natura della deliberazione consiliare in questione non è propriamente quella di riconoscere la legittimità del debito, che di per sé già sussiste, bensì di ricondurre al sistema del bilancio un fenomeno di rilevanza contabile (il debito da sentenza) che è maturato all'esterno dello stesso (sul cui contenuto l'Ente non può incidere) e di verificare la sua compatibilità al fine di adottare i necessari provvedimenti di riequilibrio finanziario;
- conclusivamente si può affermare l'esistenza della necessità che l'obbligazione di pagamento venga assolta il più tempestivamente possibile, dichiarando l'immediata esecutività del presente atto, al fine di evitare ulteriori oneri a carico dell'Ente;

CONSIDERATO che sulla presente proposta devono essere acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile dei Responsabili di Settore ai sensi dell'art. 53 della L. 142/1990 come recepito con la l.r. 48/1991 e succ. mod., nonché il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria ai sensi dell'art. 239 del Tuel;

Visti:

- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale;
- l'art. 194 del D.Lgs. 267/2000;
- la L.R. 48/1991 e s.m.i.;
- la Sentenza n. 629/2025 del Tribunale di Patti;
- l'Ordinanza n. 263-1/2024 e l'Ordinanza n. 263/2024 del Tribunale di Caltanissetta,

SI PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE DI DELIBERARE QUANTO SEGUE:

1. **Di riconoscere**, ed approvare, per i motivi espressi in narrativa, la legittimità del debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 267/2000, per un importo totale di € 78.257,68, di cui 77.757,68 in favore della ditta FALZONE Michele & C. s.r.l. e per 500,00 euro a favore della Cassa delle Ammende, derivanti:
 - a) dalla Sentenza del Tribunale di Patti, n. 629/2025 che ha così statuito:
 - *“rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo del Tribunale di Patti n. 220/2018;*

- *condanna parte opponente alla rifusione delle spese di giudizio in favore dell'opposta che liquida in complessivi € 6.100,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e C.P.A.se dovute"; per un ammontare di spese legali totali pari ad euro 8.900,63;*
- b) dall'Ordinanza n. 263-1/2024 del Tribunale di Caltanissetta, con cui il Giudice pronunciandosi sulla domanda di sospensione della procedura esecutiva promossa nell'atto di opposizione, ha condannato il Comune a favore della parte opposta meglio individuata in atti:
 - al pagamento di € 1.615,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e C.P.A., in favore della parte opposta, per un ammontare di € 2356,48, come da parcella n. 28 del 04.07.2025 del legale della controparte;
 - al pagamento di € 807,50 ex art. 96, comma 3, c.p.c., in favore della parte opposta;
 - al pagamento di € 500,00 in favore della Cassa delle Ammende ex art. 96, comma 4, c.p.c.;
 - che pertanto la somma da totale a carico del Comune di Galati Mamertino per la fase inerente il subprocedimento cautelare ammonta ad euro 3.663,98 (di cui € 3.163,98 a favore della controparte ed euro 500,00 a favore della Cassa delle Ammende);
- c) dall'Ordinanza di assegnazione n. 263/2924 del Tribunale di Caltanissetta che ha assegnato in favore del creditore procedente in danno del Comune:
 - la somma di € 50.646,70 oltre interessi moratori maturati e maturandi calcolati come da titolo e decorrenti dal 02.05.2023 fino al saldo, per un ammontare totale di euro € 63.933,28;
 - euro 166,00 euro per esborsi;
 - euro 1332,60 per onorari, oltre spese generali al 15%, cpa e Iva come per legge, ove dovute, ed oltre spese occorrenti di registrazione, copia e notifica dell'ordinanza di assegnazione, per un totale di € 1759,79;
- 2. **Dare atto** che la somma di suddetta somma è stata già pagata dal Tesoriere comunale – Banca di Credito Cooperativo della Valle del Fitalia Società Cooperativa, in esecuzione dell'ordinanza di assegnazione n.263.2024 del Tribunale di Caltanissetta come segue:
 - provvisorio di spesa n. 45 per un importo di 63.933,28 a favore della ditta creditrice;
 - provvisorio di spesa n. 46 per un importo di euro 1.759,79 a favore del legale della ditta creditrice;
- 3. **Di dare** mandato agli uffici di competenza di adottare gli atti necessari per la regolarizzazione contabile della somma pignorata e pagata giusti provvisori di spesa n. 45 e n. 46 attraverso l'emissione di un mandato di pagamento a copertura del sospeso di spesa prodotto dalla Tesoreria Comunale, demandando contestualmente al Responsabile del Settore Amministrativo e al Responsabile del Settore Economico-Finanziario gli adempimenti conseguenti.
- 4. **Di riconoscere**, altresì, ed approvare, per i motivi espressi in narrativa, la legittimità del debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a) del

- D.Lgs. 267/2000 delle ulteriori spese quantificate in € euro 8.900,63 derivanti dalla Sentenza n. 629/2025 del Tribunale di Patti, ed euro 3.663,98 (di cui € 3.163,98 a favore della controparte ed euro 500,00 a favore della Cassa delle Ammende) derivanti dall'Ordinanza n. 263-1/2024 del Tribunale di Caltanissetta
5. Di dare atto che la controparte ha accettato la dilazione in due esercizi finanziari dell'importo residuo alla stessa spettante ammontante a € 12.064,61 per cui 6.032,305 saranno liquidati entro il 31.12.2025 e 6.032,305 saranno liquidati entro il 31.03.2025;
 6. **Di dare atto** che la somma trova copertura nel bilancio dell'Ente, sull'apposito capitolo 101808031;
 7. **Di dare mandato** al Responsabile del Settore Amministrativo di procedere alla liquidazione e pagamento delle somme dovute alla società Falzone Michele & C. S.r.l. e alla Cassa delle Ammende, secondo le risultanze delle sentenze e delle parcelle in atti;
 8. **Di autorizzare** il Responsabile del Servizio Finanziario a registrare l'impegno contabile della spesa;
 9. **Di disporre** la trasmissione della presente deliberazione alla Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 23, comma 5, della L. 289/2002;
 10. **Di dare atto** che la presente deliberazione consiliare verrà allegata al rendiconto della gestione in corso ai sensi dell'art. 193, comma 2, del d.lgs 267/2000;
 11. **Di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. 44/1991.

IL PROPONENTE

F.to Avv. Vincenzo Amadore

IL RESPONSABILE DEL I Settore -

Amministrativo
Calogero Frisenda



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2025 / 66**

Ufficio Proponente: **Ufficio Affari Generali**

Oggetto: **RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITÀ DEL DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, COMMA 1, LETTERA A) DEL D.LGS. N. 267/2000. ESECUZIONE SENTENZA N. 629/2025 DEL TRIBUNALE DI PATTI, SEZ CIVILE E ORDINANZE N. 263/2024 E 263-1/2024 DEL TRIBUNALE DI CALTANISSETTA**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Affari Generali)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **Parere Favorevole**

Data **04/12/2025**

Il Responsabile di Settore

Calogero Frisenda

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **Parere Favorevole**

Data **04/12/2025**

Responsabile del Servizio Finanziario

Rosa Maria Schillirò

VERBALE DI SEDUTA

Il Presidente del Consiglio Comunale passa alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno e legge per oggetto la proposta dando atto che si tratta di un debito fuori bilancio per il quale è stato rilasciato il parere favorevole del Revisore dei Conti.

La consigliera Zingales chiede al Presidente del Consiglio Comunale di specificare a quando risale questo debito fuori bilancio.

Il Presidente rileva che il decreto ingiuntivo è del 2018 e, quindi, l'appalto dei lavori risale ad un periodo precedente e, precisamente, al periodo in cui era Sindaco l'attuale consigliere di opposizione Natale, e riguarda un contenzioso con la ditta che si è occupata dei lavori della scuola elementare per i quali, a causa dei ritardi nei pagamenti, la predetta ditta ha chiesto gli interessi di mora che la Responsabile del settore non aveva voluto pagare in quanto il ritardo non era imputabile al Comune, ma al ritardo nel trasferimento delle risorse da parte del Ministero.

In particolare, precisa la Segretaria Comunale, che la Responsabile del Settore tecnico non aveva provveduto tempestivamente al pagamento dei lavori in quanto le risorse dovevano essere trasferite dal Ministero che ha provveduto in ritardo e, per quanto si evince dagli atti, il Comune non poteva in quel periodo anticipare le somme.

Il consigliere Drago chiede se ci sono responsabilità in merito e di attivarsi affinché eventualmente si possa chiedere un ristoro al Ministero per il ritardo nei trasferimenti che ha determinato il contenzioso con la ditta e il ritardo nel pagamento della ditta con la successiva richiesta di interessi moratori e, pertanto, impegna il Sindaco ad attivarsi in merito e di dare comunicazione al Consiglio Comunale su quanto deciso.

Il Presidente del Consiglio Comunale precisa che la somma è già stata pignorata in presso la tesoreria comunale ed è stata già assegnata alla ditta per cui si tratta sostanzialmente oggi di una regolarizzazione e che comunque il debito fuori bilancio deriva da alcune sentenze per cui si deve provvedere.

Non essendoci ulteriori interventi, il Presidente pone ai voti per alzata di mano la proposta.

La votazione espressa in forma palese, per alzata di mano, da n. 7 Consiglieri presenti e votanti su n. 10 Consiglieri assegnati ed in carica che dà il seguente esito;

- Voti favorevoli n. 7

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA l'allegata proposta di deliberazione concernente l'oggetto, corredata dal parere di regolarità tecnica e contabile nonché del parere favorevole reso dal Revisore dei Conti;

VISTO il Vigente Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali, approvato con L.R. 15.03.1963 n. 16 e s.m.i.;

VISTA la legge 142/90, così come recepita dalla Regione Siciliana con L.R. n. 48/91 e s.m.i.;

VISTE le LL.RR. n. 23 del 07.09.98 n. 30 del 23.12.2000;

VISTO il decreto Leg.vo 18.08.2000, n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale;

In armonia con l'esito della votazione sopra descritta;

DELIBERA

1. **Di approvare** l'allegata proposta di deliberazione concernente l'oggetto, che qui si intende integralmente trascritta ad ogni effetto di legge.
2. **Di trasmettere** alla Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge 289/2002.

Successivamente, il Presidente, invita il Civico Consesso a votare l'immediata esecutività della presente deliberazione.

II CONSIGLIO COMUNALE

Con la seguente votazione espressa in forma palese, per alzata di mano, da n. 7 Consiglieri presenti e votanti su n. 10 Consiglieri assegnati ed in carica che dà il seguente esito:

- Voti favorevoli n. 7

DELIBERA

DI DICHIARARE la deliberazione della proposta di cui all'oggetto immediatamente eseguibile nel rispetto dell'art. 12 della L.R. 44/1991.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto:

Il Consigliere Anziano
Andrea Carcione

Il Presidente
Giuseppe Davide Di Nardo

Il Segretario Comunale
Angela Ricca

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line dell'Ente (www.comune.galatimamertino.me.it) per 15 giorni interi e consecutivi dal 29/12/2025 al 13/01/2026

Galati Mamertino, lì 29/12/2025

Il Segretario Comunale
Angela Ricca

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

- ☐ Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il **27/12/2025**;
- ☒ La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva;

Il Segretario Comunale
Angela Ricca

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Galati Mamertino. Ai sensi dell'art.3 del D.Lgs 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

ANGELA RICCA in data 29/12/2025
Andrea Carcione in data 29/12/2025
Giuseppe Davide Di Nardo in data 29/12/2025